

# **Prosecuzione della sperimentazione di un servizio zerosei presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Approvazione dello schema di convenzione per l'a.s./a.e. 2025/2026.**

## **Determinazione n. 9573 del 28/08/2025**

**Prosecuzione della sperimentazione di un servizio zerosei presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Approvazione dello schema di convenzione per l'a.s./a.e. 2025/2026.**

N. 9573 DI DATA 28 AGOSTO 2025  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA  
OGGETTO:

Prosecuzione della sperimentazione di un servizio zerosei presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Approvazione dello schema di convenzione per l'a.s./a.e. 2025/2026.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00066

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 16

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) che disciplina il servizio di scuola dell'infanzia nel territorio provinciale, la quale, in particolare al comma 1 dell'articolo 17, nell'ambito della ricerca, innovazione e sperimentazione, prevede la promozione di "ricerca e innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole provinciali". A tale scopo, al comma 2, prevede altresì la possibilità di promuovere "l'istituzione di scuole pilota" e di avvalersi allo scopo di personale con particolari competenze e/o specializzazioni;
- la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido) di disciplina dei servizi socio educativi per la prima infanzia, nella quale, in particolare all'articolo 5, comma 5, è previsto che "I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.";
- il decreto legislativo n. 65 del 2017 che ha istituito, a livello nazionale, il "Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni" e le conseguenti "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", adottate in attuazione dello stesso, le quali sottolineano la necessità di garantire pari opportunità di educazione e istruzione a tutti i bambini della fascia di età zerosei anni promuovendo continuità del percorso educativo e scolastico precedente la scuola dell'obbligo.

Considerato che, in attuazione del sopra citato articolo 17 della L.P. n. 13/1977, ed attraverso il Programma annuale di cui all'articolo 54 della L.P. n. 13/1977, nell'ambito delle azioni di ricerca, innovazione e sperimentazione ed attraverso un costante monitoraggio garantito dall'Ufficio pedagogico - didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio Attività educative per l'infanzia, a partire dall'anno scolastico 2021/22, sono state attivate sul territorio trentino le prime sperimentazioni di servizi zerosei in diversi

comuni tra cui, da ultimo, a partire dal 3 febbraio 2025, anche il comune di Trento presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Preso atto che, con determinazione n. 244 del 17.01.2025, il Servizio Attività Educative per l'infanzia ha già autorizzato l'attivazione della sperimentazione di un servizio zerosei anni presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo" e che, con il medesimo provvedimento, è stato nel contempo adottato uno schema di convenzione al fine di poter disciplinare gli aspetti organizzativi, amministrativi, pedagogici e di coordinamento dei due servizi coinvolti nella sperimentazione la quale è partita a far data dal 3 febbraio 2025 prolungandosi sino al 31 agosto 2025.

Osservato che l'articolo 11 della convenzione sottoscritta tra le parti prevede che la sperimentazione del servizio zerosei, avviata lo scorso 3 febbraio 2025, una volta terminato il primo anno scolastico 2024/2025, può essere rinnovata con atto della Giunta provinciale nel rispetto di quanto disposto nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia adottato per l'a.s. 2025/2026.

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 847, di data 13.6.2025, è stato adottato il "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026" con il quale la giunta provinciale, all'allegato 2, lettera r), ha confermato il proprio interesse a proseguire la sperimentazione 0-6 anni Povo-Trento la quale si caratterizza per la compresenza del servizio di nido e di scuola dell'infanzia provinciale nella struttura di quest'ultima, realtà che ha ad oggi valorizzato l'allestimento degli spazi e l'accoglienza dei bambini del nido da parte dei bambini della scuola dell'infanzia.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00066

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 16

Rilevata la necessità di dare quindi seguito alla volontà espressa dalla giunta provinciale e di procedere quindi all'adozione del presente provvedimento in modo tale da poter disciplinare gli aspetti organizzativi, amministrativi, pedagogici e di coordinamento dei due servizi coinvolti nella sperimentazione del servizio zerosei anni, già attivato presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo, adottando lo schema di convenzione sub Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Evidenziato che i contenuti dello schema di convenzione, con relativo contratto di contitolarità allegato, sono stati concordati per le vie brevi con il Comune di Trento.

Preso atto che l'articolo 3 dello schema di convenzione prevede che l'avvio della prosecuzione della sperimentazione ha inizio dal prossimo 1 settembre 2025 e che tale sperimentazione è da intendersi automaticamente rinnovabile annualmente a condizione della conferma, nel Programma annuale della scuola dell'infanzia, della permanenza delle condizioni esposte in premessa e sempre previo accordo sottoscritto dalle parti.

Preso altresì atto che, per la gestione del servizio, i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento relativi agli aspetti privacy saranno disciplinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in un "contratto di contitolarità", predisposto sulla base dello schema di contratto approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2220, di data 16.12.2021 (Deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019: sostituzione Allegato B (Privacy & Digitale policy della Provincia autonoma di Trento), e che tale schema, opportunamente personalizzato alla fattispecie in discorso, costituisce documento parte integrante e sostanziale della sopra citata convenzione sub Allegato A).

Visti, per quanto specificatamente attiene la distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo riservate alla Giunta provinciale e funzioni di gestione amministrativa di competenza dei dirigenti, la legge provinciale n. 7/1997 (legge sul personale della provincia) e il decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti").

Ritenuta di competenza dirigenziale la stipula della sopra citata convenzione in quanto attiene allo svolgimento di attività di gestione amministrativa di competenza dei dirigenti.

Tutto ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 13/1977;
- vista la legge provinciale n. 4/2002;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. n. 847, di data 13.6.2025;
- il D.P.G.P. n. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati),

#### DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la prosecuzione della sperimentazione del servizio zerosei anni nella scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo anche per l'a.s./a.e. 2025/2026, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore anno scolastico/educativo tramite scambio di corrispondenza;

2. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'allegato "Schema RIFERIMENTO : 2025-S180-00066

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 16

di convenzione per la gestione della sperimentazione di un servizio zerosei anni nella scuola dell'infanzia provinciale M.C. Conotter" di Povo (TN) (Allegato 1), unitamente al "Contratto di contitolarità ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679" (Allegato A);

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio provinciale;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Trento;

6. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento ex art. 8, co. 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;

7. di dare atto che avverso questo provvedimento è ammesso, per i soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00066

Pag 4 di 5 CA

Num. prog. 4 di 16

001 Allegato 1)

002 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2025-S180-00066

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 16

ALLEGATO 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA  
SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO ZEROSEI ANNI  
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE  
"M.C. CONOTTER" DI POVO

TRA

La Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Dott. Livio Degasperi, che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia, d'ora in avanti denominata "Provincia"

E

Il Comune di Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Marcella Seppi, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che interviene ed agisce in qualità di Sindaco/legale rappresentante d'ora in avanti denominato "Comune"

di seguito denominate le "Parti",

PREMESSO CHE:

- il servizio di scuola dell'infanzia nel territorio provinciale è disciplinato dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), nella quale, in particolare all'articolo 17, nell'ambito della ricerca, innovazione e sperimentazione, è prevista la promozione di "ricerca e innovazione

in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole provinciali". A tale scopo, al comma 2, è prevista anche la possibilità di avvalersi di personale con particolari competenze e/o specializzazioni oltre che promuovere "l'istituzione di scuole pilota";

- i servizi socio educativi per la prima infanzia sono disciplinati dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), nella quale, in particolare all'articolo 5, comma 5, si legge che "5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.";
- all'articolo 10, comma 1, lettera h), del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg avente ad oggetto "Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"" si legge che: "1. Fermi restando gli atti attribuiti alla competenza della Giunta provinciale dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, così come modificata dal provvedimento legislativo recante "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998", alla stessa sono riservati gli atti di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali, i provvedimenti e gli atti che riguardano problemi di carattere generale relativi a rapporti istituzionali tra i quali, in particolare: (omissis) h) convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;" e che pertanto si ritiene di competenza dirigenziale la stipula della presente convenzione in quanto attiene allo svolgimento di attività di gestione amministrativa di competenza dei dirigenti;
- con deliberazione n. 893, di data 17 giugno 2024, la Giunta ha adottato il "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024-2025", la quale, alla lettera r) dell'allegato 2), contempla la possibilità di attivare eventuali proposte di sperimentazioni di esperienze in campo educativo e organizzativo, in via transitoria per la durata solo dell'anno scolastico indicato in corso, ed ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate del Programma annuale, per le quali rinvia ad una valutazione e attivazione da parte del dirigente competente in materia di scuola infanzia, in relazione a specifiche progettazioni;
- la Giunta comunale di Trento con deliberazione 27.01.2025 n. 15, a seguito di condivisione con il competente Servizio provinciale, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Trento ed il Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento che disciplina gli aspetti Num. prog. 6 di 16 organizzativi, amministrativi, nonché pedagogici e di coordinamento per l'attivazione della sperimentazione di un servizio 0-6 anni presso la scuola dell'infanzia provinciale M.C. Conotter di Povo con validità dal 3 febbraio 2025 al 31 luglio 2025, eventualmente rinnovabile d'intesa tra le Parti, sulla base della verifica dell'esito della sperimentazione, mediante sottoscrizione di un nuovo atto;
- a partire dal 3 febbraio dell' a.s. 2024/2025, presso la già esistente scuola dell'infanzia provinciale di Povo, è stato quindi attivato non solo un percorso esperienziale 0-3 ma l'attivazione di una esperienza di condivisione di una progettualità socio-educativa-scolastica ex articolo 5, comma 5, della legge provinciale sugli asili nido ed in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, con l'intento di addivenire nel medio-lungo periodo ad un'esperienza di accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni in un'ottica di servizio zerosei anni;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 847 di data 13/06/2025 avente ad oggetto "Adozione del programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026 al punto r) dell'allegato 2): "Sperimentazione di esperienze di un servizio zerosei e definizione dei criteri" specifica che per l'anno scolastico indicato in oggetto sono confermate, tra le varie sperimentazioni quella di Povo-Trento. Il medesimo punto stabilisce che su "tutte le realtà in sperimentazione è attivo un monitoraggio a cura dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia, che prevede osservazioni in sede, focus group con il corpo insegnante ed educatore, momenti di incontro con i soggetti referenti al fine di valutare l'andamento e la qualità delle scelte messe in campo";
- con nota della Provincia prot. 100917 d.d. 5.2.25, oggetto: "Sperimentazione servizio zerosei nella scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo - precisazioni" veniva specificato che, ancorché l'articolo 11 rubricato "Durata" della convenzione stipulata disponga che "... "Per gli anni successivi la sperimentazione potrà essere rinnovata con atto della Giunta provinciale nel rispetto di quanto sarà disposto nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia che verrà adottato per l'a.s. 2025/2026." - la prosecuzione della sperimentazione deve comunque avere la disponibilità del comune di Trento da

manifestarsi attraverso la sottoscrizione di un nuovo atto.";

- al fine di dare piena attuazione a quanto descritto in premessa, con la presente convenzione si disciplinano, per l'anno educativo 2025-2026, gli aspetti organizzativi, amministrativi, nonché pedagogici e di coordinamento dei due servizi coinvolti, tenuto conto che la condivisione fra i due servizi riguarderà, nello specifico:

- la condivisione progressiva di un progetto educativo e didattico unitario;
- la fruizione comune del servizio di ristorazione scolastica;
- la fruizione comune della stanza individuata come condivisa fra Servizi 0-3 e 3-6;
- la condivisione progressiva di esperienze ludico-educative svolte nel quotidiano sia all'interno che all'esterno dell'edificio ospitante il percorso esperienziale.

Ciò premesso,

valutato l'aspetto sociale, educativo, scolastico e didattico delle attività che verranno offerte ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo e il servizio sperimentale 0-3, di seguito si cerca di strutturare ed articolare le attività stesse al fine di favorirne la condivisione, unitamente alla condivisione degli spazi, dei processi di crescita e relazionali,

**LE PARTI ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI**

Articolo 1

Oggetto Le Parti si impegnano a continuare, anche per l'anno educativo/scolastico 2025-2026, la promozione di un percorso esperienziale zero-sei anni all'interno della struttura della scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo cui si aggiunge la progressiva condivisione, nella quotidianità ed attraverso progetti pedagogici di continuità, non solo di spazi comuni ma anche di attività comuni, nell'intento di perseguire l'obiettivo di addivenire sul medio-lungo periodo ad un accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni in un'ottica di servizio zero-sei anni.

Articolo 2

Modalità di realizzazione ed erogazione del servizio A partire dal 3 febbraio 2025 all'interno dell'edificio, già sede della scuola dell'infanzia provinciale "M.C.

Num. prog. 7 di 16

Conotter" di Povo, identificata con p.ed. 1286 C.C. Povo di proprietà del Comune di Trento, è attivo, negli spazi momentaneamente non utilizzati dalla scuola dell'infanzia, anche il servizio di nido d'infanzia di 0-3 anni con propri spazi riservati, secondo le normative vigenti nonché la sperimentazione di un percorso esperienziale zero-sei anni, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. In particolare:

Gestione organizzativa delle attività

La ricettività massima (cioè il numero massimo di bambini che possono iscriversi) :

- della scuola dell'infanzia e di 73 bambini - del nido d'infanzia e di 15 bambini: di cui almeno un gruppo di divezzi necessario per poter funzionalmente attivare la sperimentazione di attività condivise All'interno della scuola dell'infanzia alcuni spazi manterranno la loro funzione specifica ed esclusiva legata ai bisogni dei bambini della scuola dell'infanzia, mentre altri saranno ad uso peculiare del nido.

Nella scuola dell'infanzia di Povo, principalmente nella stanza individuata come condivisa fra servizio 0-3 anni e 3-6 anni, collocata nella prima sezione a partire dall'ingresso principale dell'edificio, saranno progettate e gradualmente sviluppate esperienze ludico-educative condivise fra gruppi di bambini della scuola dell'infanzia e del nido. Tale spazio sarà progettato e predisposto in modo congiunto dal gruppo di insegnanti ed educatrici e gradualmente sviluppato secondo accordi basati sulle osservazioni dei bisogni e delle competenze dei bambini effettivamente frequentanti.

Ugualmente, anche i giardini della struttura potranno progressivamente essere utilizzati dai bambini del nido e della scuola sia in momenti specifici sia in momenti condivisi.

Il servizio di ristorazione può essere offerto nelle sale di riferimento dei due servizi o nello spazio comune afferente la scuola dell'infanzia, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

Insegnanti ed educatrici, con il supporto delle rispettive coordinatrici pedagogiche, saranno co-costruttrici e corresponsabili dei percorsi zero-sei e quindi della loro progettazione, realizzazione, documentazione e della loro valutazione in itinere e finale con specifici incontri progettuali.

Nell'ottica di promuovere una visione integrata zero-sei, le esperienze d'incontro tra bambini del nido e della scuola d'infanzia, inizialmente limitate a momenti circoscritti, potranno estendersi progressivamente ad altri momenti quotidiani, come ad esempio il pranzo e le merende, secondo una progettazione pedagogico

educativa congiunta.

Gli spazi per operatrici, cuoca, insegnanti ed educatrici saranno adeguati alla convivenza previo accordo definito fra collegio del personale della scuola dell'infanzia e gruppo di lavoro del nido d'infanzia, in relazione alle azioni funzionali alla realizzazione del progetto pedagogico-organizzativo.

Gestione del personale scolastico Competono alle Parti, per quanto di rispettiva competenza, i compiti connessi alla gestione funzionale del personale insegnante/educativo e personale non insegnante.

La dotazione organica di personale nelle scuole dell'infanzia è definita dal Programma annuale delle scuole dell'infanzia anno scolastico 2025/2026 approvato con deliberazione n. 847 di data 13/06/2025, in particolare per la scuola dell'infanzia "M.C. Conotter" di Povo per l'a.s. 2025/2026 è così prevista:

- n. 4 insegnanti a 25 ore settimanali - n. 1 cuoco a 36 ore settimanali - n. 1 ausiliaria a 36 ore settimanali - n. 1 ausiliaria 14 ore settimanali La dotazione organica individuata dal Comune per l'a.e. 2025/2026, anno di avvio del servizio di nido d'infanzia 0-3 e la seguente:

- n. 2 educatrici a tempo pieno per 36 ore settimanali;

- n. 2 educatrici a tempo parziale di cui 1 a 18 ore e 1 a 24 ore settimanali;

- n. 1 coordinatrice interna a tempo pieno per 36 ore settimanali;

- n. 1 inserviente a 30 ore settimanali formato/in formazione HACCP con funzione di supplenza in caso di assenza della figura di cuoco;

- n. 2 operatrici di appoggio a tempo parziale per 18 ore settimanali.

Forme di raccordo operativo necessarie per la resa del servizio scolastico Il personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale e nel servizio 0-3 (insegnante/educativo e Num. prog. 8 di 16

ausiliario) opera nel contesto socio-educativo-scolastico di rispettiva appartenenza e si coordinerà con quello previsto dalla Provincia operando in modo sinergico nel rispetto degli ambiti di rispettiva appartenenza.

Dal punto di vista pedagogico, educativo e didattico i due servizi manterranno la loro specificità, avendo cura sia di garantire autonomia e differenziazione secondo le pratiche che ordinariamente li contraddistinguono, sia di individuare nelle attività comuni elementi significativi in termini di condivisione educativa.

È assicurata la massima collaborazione per la promozione dei rapporti sociali e un positivo esito delle esperienze congiunte.

Nei momenti di condivisione della giornata educativa (quali: l'erogazione del servizio di mensa, delle attività previste sia negli spazi interni che esterni), l'attività scolastica/educativa è resa congiuntamente dal personale dei due servizi, in accordo con il coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia provinciale e la pedagoga del nido ai quali spetta il compito di sostenere e coordinare, sotto il profilo educativo, didattico e organizzativo il percorso zero-sei anni, di concerto con il servizio Attività educative per l'infanzia, cui compete la regia e il monitoraggio.

Con riferimento ai compiti e alle funzioni del personale scolastico/educativo si rinvia alle rispettive disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché alle specifiche responsabilità verso i minori durante l'attività scolastica/educativa.

In generale la responsabilità in capo a chi svolge funzioni educative/scolastiche deriva dal dovere di vigilanza sui minori affidati dalle famiglie e incomincia all'atto della consegna dei bambini per l'attività giornaliera e si esaurisce alla consegna degli stessi al termine della giornata alla famiglia o alle persone da essa espressamente delegate. Al fine di assicurare al minore una totale e certa tutela, ricade sugli adulti, in contatto con i minori, una responsabilità, anche di "fatto", indipendentemente dal servizio di appartenenza. Organi Gli organismi interni previsti per il funzionamento dei due servizi conservano le loro funzioni e la relativa organizzazione.

Arredi e attrezzatura Il Comune di Trento fornisce gli arredi e i materiali idonei alle diverse fasce di età dei bambini, così come la manutenzione degli arredi e delle attrezzature presenti nell'edificio, secondo una progettualità condivisa tra le reciproche coordinatrici.

Sarà cura del Comune titolare del nido d'infanzia provvedere alla fornitura di idonea apparecchiatura informatica ad uso esclusivo del solo nido.

La linea telefonica e internet potrà essere condivisa con la scuola dell'infanzia.

E' in carico al Comune la verifica dell'idoneità, rispetto alla diversa fascia di età dei bambini, degli arredi e delle attrezzature presenti negli spazi e attività condivise tra i due servizi.

Articolo 3

Organizzazione del servizio di ristorazione Responsabile del servizio di ristorazione è il Comune, cui

competere l'organizzazione del servizio di mensa per entrambi i servizi di scuola dell'infanzia e di nido d'infanzia.

La stesura del menù unico e le modalità operative di svolgimento del servizio, anche con riferimento alla richiesta e all'erogazione di diete speciali, saranno definite d'intesa tra il Coordinatore pedagogico del Circolo di coordinamento n. 3, per la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo, e il Comune titolare del servizio di nido d'infanzia nella persona della coordinatrice interna del nido e la dietista del Comune stesso.

Il servizio comunale prende a riferimento, per la definizione del menù, le indicazioni dietetiche vigenti fornite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, le linee guida per una sana alimentazione nazionali e, per i bambini sotto l'anno di età, le indicazioni del pediatra.

In un'ottica di razionalizzazione e organizzazione funzionale del servizio scolastico/educativo la preparazione dei pasti, in favore di entrambi i servizi, sarà curata dalla cuoca attualmente in servizio a tempo pieno indeterminato presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo. Alla cuoca verrà affiancata un'operatrice d'appoggio in capo al nido la quale seguirà la formazione HACCP e affiancherà la cuoca nel corso dell'orario di servizio coadiuvandosi al meglio per la preparazione dei pasti di entrambi i servizi.

A tutto il personale in servizio durante l'erogazione del servizio di mensa compete, al bisogno, supportare la scuola nella distribuzione dei pasti.

Num. prog. 9 di 16

#### Articolo 4

Organizzazione dell'attività condivisa Il momento delle attività svolte e condivise nello spazio condiviso sarà progettato in un'ottica di collaborazione e progressiva implementazione, potendosi estendere anche ad alcuni specifici momenti quotidiani quali ad esempio il pranzo e le merende.

#### Articolo 5

Attività di programmazione, monitoraggio e supervisione Gli aspetti di gestione sono affidati al coordinatore pedagogico provinciale del Circolo di coordinamento n.

3, per la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter", e al pedagogo del Comune di Trento per il servizio sperimentale 0-3, figure chiamate a garantire l'attivazione progressiva di specifiche condizioni di base attraverso cui realizzare la sperimentazione del servizio zero-sei quali:

- la definizione preventiva del monte ore necessario per la costituzione di gruppi di lavoro costanti e sistematici tra insegnanti ed educatori, indicativamente una volta al mese, all'interno dei quali il coordinatore pedagogico e il pedagogo del nido operano in sinergia e nella parità di ruoli; particolare attenzione sarà data agli aspetti progettuali, organizzativi e pedagogici;

- la definizione preventiva del monte ore da destinare ad attività di formazione congiunta, di concerto con il Servizio attività educative per l'infanzia cui compete la programmazione, che coinvolga la totalità del personale educativo e scolastico;

- la definizione preventiva del monte ore per le azioni di coinvolgimento delle famiglie.

Il coordinatore e il pedagogo sono tenuti a fornire alla Provincia puntuale e dettagliata informazione sull'andamento della sperimentazione, con produzione di documentazione e di riscontri periodici sull'andamento delle esperienze, nonché una verifica congiunta delle Parti: a fine marzo, a fine maggio e a fine luglio. A chiusura dell'anno scolastico/educativo 2025/2026 è richiesta anche una relazione comprensiva di una valutazione e programmazione in relazione all'eventuale rinnovo della Convenzione.

Il Servizio attività educative per l'infanzia, per il tramite di un referente dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia, effettua i compiti di supervisione, verifica, supporto, monitoraggio e valutazione in itinere e finale della sperimentazione del servizio zero-sei di cui alla presente convenzione nonché la regia e coordinamento complessivi anche pedagogici e garantisce eventuali raccordi necessari per tematiche segnalate dai referenti.

#### Articolo 6

Piano per la gestione della sicurezza Le Parti definiscono il piano per la gestione della sicurezza in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene gli adempimenti relativi all'adozione delle misure preventive di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei presenti afferenti le due realtà coinvolte.

I rispettivi datori di lavoro (dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia per le scuole dell'infanzia e

il legale rappresentante del Comune di Trento titolare del servizio 0-3) assumono l'impegno di definire le misure di tutela da adottare nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti e in subordine concordano e sottoscrivono o uno specifico verbale di coordinamento e cooperazione, o se necessario, valutano gli eventuali rischi interferenziali e predispongono la documentazione prevista dall'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/08 (DUVRI).

Al personale afferente i diversi datori di lavoro, in servizio presso la sede scolastica/educativa, e garantita la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall'articolo 37 del succitato decreto e la necessaria informazione di cui all'articolo 36 del medesimo decreto, anche relativamente alla nuova organizzazione e agli eventuali rischi individuati relativi alla condivisione degli spazi in cui viene erogato il servizio socio educativo-scolastico.

Il sistema di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/08 per quanto riguarda la scuola dell'infanzia provinciale rimane in essere così come la definizione delle figure di sistema e i compiti ad esse collegati.

Valutazione dei rischi specifici per i lavoratori Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/08 relativo all'indelegabilità della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, che rimane in capo ai rispettivi datori di lavoro, la condivisione degli spazi dei due servizi anche se non comporta una variazione delle tipologie e dei livelli di rischio riferiti alla singole mansioni può dare origine a rischi interferenziali le cui misure di tutela, sia preventive che protettive, in uno specifico verbale di coordinamento e cooperazione redatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08.

Num. prog. 10 di 16

La valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro per i lavoratori resta pertanto in capo al Comune di Trento per il servizio sperimentale 0-3 e al Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia per la scuola dell'infanzia. Quest'ultimo in particolare provvede alla valutazione dei rischi nei modi e per gli ambiti definiti in una convenzione eventualmente proposta e sottoscritta con il Comune.

In subordine dovranno essere, se necessario, congiuntamente individuate e definite eventuali misure di tutela per la salute e la sicurezza di tutti i presenti da riportate nella documentazione citata in premessa. In virtù della nuova organizzazione e condivisione di spazi dovranno obbligatoriamente essere definite e concordate le norme comportamentali da adottare in caso di pericolo grave e immediato che dovranno essere rese note al personale in servizio, anche tramite specifici incontri informativi curati dai rispettivi datori di lavoro. Dovrà anche essere valutata la possibilità di elaborazione di un piano di emergenza condiviso fra i due datori di lavoro.

Articolo 7

Servizio di pulizia e riordino dei locali dell'edificio Il personale operatore d'appoggio per la scuola dell'infanzia e per il nido d'infanzia è tutto dipendente del Comune di Trento ma la ripartizione dell'orario di lavoro dipenderà dall'organizzazione specifica del singolo servizio e verranno mantenute le specificità legate alle diverse funzioni e compiti a ciascuno attribuite (es.

alla scuola dell'infanzia l'addetta d'appoggio sorveglia il sonno e accompagna i bambini nel trasporto, al nido no).

In tal senso, il personale ausiliario della scuola dell'infanzia sarà assegnato secondo i criteri definiti in sede di Programma Annuale adottato da parte della Provincia; il personale addetto d'appoggio per il nido sarà assegnato secondo i criteri di organizzazione dei Servizi educativi 0-3 del Comune di Trento.

La definizione e l'organizzazione dei mansionari di tutto il personale sarà in capo ai Coordinamenti pedagogici provinciale e comunale, di concerto, affinché il lavoro sia equamente distribuito e siano funzionalmente rispettati gli specifici compiti del personale pur prevedendo che non vi sia una netta ripartizione tra le operazioni di pulizia delle parti comuni.

Tali mansionari saranno redatti all'interno del gruppo congiunto di insegnanti, educatori, personale non insegnante e rispettivi coordinatori pedagogici di riferimento periodicamente verificati nella loro funzionalità.

Articolo 8

Aspetti finanziari e riparto delle spese Il Programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2025/2026 ha preso atto della sperimentazione dell'esperienza del servizio zerosei di cui alla presente convenzione.

Per quanto riguarda il riparto delle spese, a partire dall'attivazione del servizio di sperimentazione zerosei presso la scuola dell'infanzia e fermo restando il finanziamento assegnato alla scuola dell'infanzia in base ai

critéri individuati dal Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2024/2025, di cui all'articolo 54 della Legge provinciale n. 13/1977, si dispone la ripartizione di seguito indicata:

- a) spese del personale, oneri diretti e accessori, saranno imputate separatamente a ciascun centro di costo (nido e scuola dell'infanzia) e alla Provincia verrà rendicontata la spesa effettivamente sostenuta per il servizio di scuola infanzia. Nel caso specifico si determina che le spese relative alla figura professionale di cuoco assegnato alla scuola dell'infanzia e adibito al confezionamento del pasto per entrambi i servizi sarà interamente a carico della Provincia Autonoma di Trento mentre l'addetta formata indicata al punto (gestione del personale) rimarrà interamente a carico del Comune di Trento, senza riparti per eventuali giornate di chiusura dell'uno o dell'altro servizio. La spesa del personale insegnante, educativo e addette riferite a ciascun servizio rimarranno a carico rispettivamente della provincia e del comune;
- b) spese per l'acquisto di generi alimentari, materiale di cancelleria e guardaroba, materiale farmaceutico, saranno imputate separatamente a ciascun centro di costo e verranno quindi rendicontate alla Provincia le spese effettive per il servizio scuola dell'infanzia;
- c) tutte le altre spese definite nella quota struttura, comprese utenze, manutenzioni della struttura e delle apparecchiature, acquisti materiale di pulizia (detersivi e carte igienica) suppellettili cucina, verranno suddivise e rendicontate a bilancio in proporzione alla percentuale media calcolata avendo riferimento due parametri ossia le superfici occupate rispettivamente dal servizio nido e scuola dell'infanzia e il numero degli iscritti potenziali ai due servizi. Tale percentuale è definita nel 70% della spesa totale con oneri a carico della Provincia Autonoma di Trento (bilancio della scuola dell'infanzia) e nel 30% a carico del Comune di Trento per la quota imputabile al nido.

Num. prog. 11 di 16

#### Articolo 9

Copertura assicurativa La copertura assicurativa per la scuola dell'infanzia e garantita dalle seguenti polizze assicurative stipulate dalla Provincia autonoma di Trento:

1. per i danni derivanti da infortunio subiti dagli utenti del sistema educativo provinciale, compresi i bambini delle scuole dell'infanzia, la copertura è garantita da "RECLA ASSICURAZIONI s.r.l." per conto di "GENERALI ITALIA s.p.a" e comunque dalle altre compagnie assicurative che dovessero subentrare in caso di rinnovo della presente Convenzione;
2. per responsabilità civile verso terzi la copertura è garantita da "LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A." c/o SIRCUS S.R.L, e comunque dalle altre compagnie assicurative che dovessero subentrare in caso di rinnovo della presente Convenzione. Detta assicurazione tutela la responsabilità del personale insegnante in obbligo di vigilanza e/o del personale incaricato della sorveglianza dei minori e copre i danni arrecati dai minori affidati.

Per eventuali infortuni del personale interviene la copertura garantita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

La copertura assicurativa per il servizio sperimentale 0-3 è garantita dalle polizze assicurative stipulate dal Comune di Trento Per eventuali infortuni del personale interviene la copertura garantita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Dato il contesto di condivisione dell'attività scolastica/educativa, che si verifica in particolare in alcuni momenti della giornata, la compilazione e sottoscrizione dei modelli di denuncia e effettuata dal personale incaricato della vigilanza dei minori della struttura di appartenenza nel momento stesso dell'infortunio con la descrizione dei fatti e di eventuali interventi del personale presente, sia della scuola dell'infanzia che del nido. L'iter della denuncia, anche per quanto attiene ai rapporti con la famiglia interessata, è in carico al medesimo personale incaricato della vigilanza dei minori.

#### Articolo 10

Trattamento dei dati personali Lo svolgimento del percorso esperienziale zerosei anni e la condivisione di alcune attività da parte dei due servizi di cui alla presente convenzione, in alcuni momenti della giornata scolastica/educativa comportano il trattamento, da parte del personale appartenente a ciascuno dei due servizi, dei dati personali afferenti alla gestione dell'altro servizio scolastico/educativo, dati comprendenti anche dati appartenenti a categorie particolari relativi ai bambini, ai soggetti esercenti sugli stessi la responsabilità genitoriale, alle eventuali persone da queste ultime delegate alla consegna e/o al ritiro dei bambini dalla scuola o nido, al personale scolastico/educativo facente parte dell'organico assegnato a ciascuno dei due servizi.

Anche il coordinatore pedagogico ed il personale afferente al Circolo di coordinamento provinciale n. 3, il competente personale del Comune di Trento nonché il competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia, accede ai dati e alle informazioni che risultano necessarie al fine di garantire il funzionamento dei servizi zeroesi.

Al fine di consentire la gestione e l'organizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione si rende necessaria la stipulazione tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento di un "contratto di contitolarità", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e sulla base dello schema di "contratto di contitolarità" approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2220 di data 16.12.2021 (Deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019: sostituzione Allegato B (Privacy & Digitale policy della Provincia autonoma di Trento).

Il contratto di contitolarità, opportunamente personalizzato alla sperimentazione oggetto della presente Convenzione, viene sottoscritto dalle Parti unitamente alla sottoscrizione della presente Convenzione della quale costituisce parte integrante e sostanziale: vedi Allegato A).

Articolo 11

Durata La sperimentazione del servizio zeroesi di cui alla presente convenzione decorre dal 1 settembre 2025 ed è

automaticamente rinnovabile per anno scolastico/educativo a condizione della conferma nel Programma annuale della scuola dell'infanzia, della permanenza delle condizioni esposte in premessa e sempre previo accordo sottoscritto dalle parti.

Num. prog. 12 di 16

Trento, \_\_\_\_\_

Per la Provincia autonoma di Trento Per il Comune di Trento dott. Livio Degasperi dott. \_\_\_\_\_

---

Firmato digitalmente. Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Num. prog. 13 di 16

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI CONTITOLARITA'

ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679

Tra - La Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Dott. Livio Degasperi, che interviene e agisce in qualità

di Dirigente del Servizio Attività educative per l'infanzia, d'ora in avanti denominata "Provincia"

e - Il Comune di Trento, rappresentato dalla Dott.ssa Marcella Seppi, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che interviene ed agisce in qualità di Sindaco/legale rappresentante d'ora in avanti denominato "Comune"

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che:

- in data odierna le Parti hanno stipulato la convenzione avente ad oggetto "SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO 0-6 ANNI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIALE "M.C. CONOTTER" DI POVO" nella quale sono contenute le prestazioni contrattuali poste a carico delle Parti e al cui contenuto qui si rinvia;

- per l'esecuzione della convenzione, le Parti provvedono, in qualità di "Co-Titolari del trattamento" ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, al connesso trattamento dei dati personali.

Lo svolgimento della sperimentazione 0-6 e la progressiva condivisione di alcune attività da parte dei due servizi di scuola dell'infanzia e di nido d'infanzia, in alcuni momenti della giornata scolastica/educativa, comportano il trattamento dei dati sotto precisati da parte di personale sia provinciale che comunale.

In particolare con riferimento alla categoria degli interessati:

- per il servizio di scuola dell'infanzia: utenti del servizio (bambini e genitori o esercenti la potestà genitoriale), personale insegnante, personale cuoco, operatore d'appoggio/ausiliario nonché il coordinatore pedagogico e il personale afferente al Circolo di coordinamento provinciale n. 3 e il competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia;

- per il servizio di nido d'infanzia: utenti del servizio (bambini e genitori o esercenti la potestà genitoriale), personale educatore, personale inserviente/operatore d'appoggio, il coordinatore interno al nido, il pedagogo, nonché il competente personale del Comune di Trento.

Con riferimento alla tipologia di dati personali trattati, lo svolgimento della sperimentazione 0-6 e la condivisione di alcune attività da parte dei due servizi comporta il trattamento, da parte del personale appartenente a ciascuno dei due servizi e potenzialmente anche da parte del competente personale del Servizio attività educative per l'infanzia e del Comune di Trento, di:

- dati personali c.d. "comuni" (quali ad esempio: dati comuni dei bambini e del personale insegnante/educatore e ausiliario dei servizi socio educativi quali: nome, cognome, scuola di appartenenza, indirizzo, ecc.) connessi alla gestione rispettivamente dell'altro servizio scolastico/educativo;
- di eventuali dati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" (ex "dati sensibili") relativi ai bambini, ai soggetti esercenti sugli stessi la responsabilità genitoriale, alle eventuali persone da questi ultimi delegate alla consegna e/o al ritiro dei bambini dalla scuola o dal nido, al personale scolastico/educatore e ausiliario facente parte dell'organico assegnato a ciascuno dei due servizi (quali ad esempio: dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose, alla etnia e razza di appartenenza, a diete alimentari ecc.);
- di eventuali dati relativi a "condanne penali e reati" (es. "dati giudiziari").

Con riferimento alla comunicazione dei dati:

di norma la comunicazione di dati non dovrebbe essere necessaria per l'espletamento dell'attività. Qualora necessario i casi ravvisabili di comunicazione potrebbero essere i seguenti:

- alle compagnie di assicurazione per i dati sullo stato di salute, in merito agli infortuni occorsi ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia per la denuncia degli infortuni stessi e per la connessa responsabilità civile;
- a soggetti pubblici e privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola- lavoro, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
- in caso di accoglimento di una domanda di accesso ai documenti amministrativi, i dati potrebbero essere comunicati al richiedente.

Num. prog. 14 di 16

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

In particolare, le Parti hanno congiuntamente determinato:

- la seguente finalità del trattamento:

posto il rispetto del principio di minimizzazione e di limitazione della conservazione, la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento concerne l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri, in particolare, per consentire la realizzazione di una sperimentazione di un servizio zero-sei per una progressiva condivisione, nella quotidianità ed attraverso progetti pedagogici di continuità, non solo di spazi comuni ma anche di attività comuni, nell'intento di perseguire l'obiettivo di un accostamento tra il sistema 0-3 anni e il sistema 3-6 anni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) e dall'articolo 5, comma 5, della l.p. 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido).

- il/i seguente/i mezzo/i del trattamento:

il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il "Contratto"),

si stipula quanto segue:

#### Art. 1 - RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DEI COMPITI

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dalla convenzione, alle rispettive prestazioni, e fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia, per quanto riguarda la ripartizione di ruoli, compiti e connesse responsabilità alla convenzione stipulata in data odierna.

A. Consegna dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (nei termini di legge) e del contenuto essenziale del presente Contratto all'interessato:

ciascuna delle Parti si impegna a consegnare agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori

appartenenti ai rispettivi servizi l'informativa circa il trattamento dei dati connesso alla sperimentazione di un servizio zeroisei presso la scuola dell'infanzia provinciale "M.C. Conotter" di Povo.

B. Riscontro ai diritti dell'interessato (punto di contatto) nei termini di legge:

l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare di ciascun servizio di riferimento, ossia scuola dell'infanzia ed il nido d'infanzia, ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento quali: accesso, rettifica e integrazione, cancellazione, opposizione e limitazione.

C. Ripartizione delle specifiche operazioni del trattamento:

il trattamento dei dati (in via generale: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione) per lo svolgimento della sperimentazione di un servizio zeroisei e connesso:

- ai momenti di condivisione della giornata scolastico/educativa e in specifico al trattamento operato nella quotidianità dal personale del servizio di scuola dell'infanzia e dal personale del servizio di nido d'infanzia, nonché dal trattamento operato dal coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia provinciale e dalla pedagoga del servizio di nido d'infanzia nella loro attività di sostegno e coordinamento sotto il profilo educativo-didattico e organizzativo;

- agli aspetti di gestione della sperimentazione zeroisei e in specifico al trattamento effettuato dal personale competente del Comune di Trento e dal personale afferente al circolo di coordinamento n. 3;

- ai compiti di verifica, supporto, monitoraggio e valutazione in itinere e finale della sperimentazione zeroisei, nonché alla regia e coordinamento/raccordi complessivi, effettuati da parte del competente personale dell'Ufficio pedagogico didattico dei servizi per l'infanzia del Servizio attività educative per l'infanzia.

D. Trasferimento dei dati extra UE:

i dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

E. Nominativi dei DPO, "referenti" de

**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**